

Codice A2201A

D.D. 26 aprile 2024, n. 555

**L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Villadossola (VCO) in Via Fratelli di Dio 11.**



**ATTO DD 555/A2201A/2024**

**DEL 26/04/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 - WELFARE**

**A2201A - Politiche di welfare abitativo**

**OGGETTO:** L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Villadossola (VCO) in Via Fratelli di Dio 11.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale n. 12/R recante "Le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione. In particolare, dispone che "sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale in base a..." 5 tipologie di immobili tra cui al comma a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente

prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all’esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell’organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l’esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

preso atto che:

- l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 6/11269 del 24 settembre 2018, aveva richiesto l’autorizzazione all’esclusione dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 dell’alloggio di sua proprietà sito in Villadossola, Via Fratelli di Dio 11 piano 1°, modificandone la destinazione d’uso e prevedendo che fosse “da destinare al progetto CISS (Consorzio Intercomunale Servizi Socio) Ossola relativo all’accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza sole o con figli;

- con determinazione dirigenziale n. 1524 del 18 dicembre 2018 la Regione Piemonte ’autorizzava l’esclusione di 1 alloggio di edilizia sociale sopra indicato di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Nord, dall’ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, per anni cinque e che tale autorizzazione risulta scaduta;

- con pec n. 12452 del 18 aprile 2024 e protocollata con il numero 17122 del 19 aprile 2024, l’ATC Piemonte Nord ha trasmesso la Deliberazione del CdA n. 15 del 28 marzo c.a con cui chiede il rinnovo dell’esclusione dall’ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, di 1 alloggio di edilizia sociale di sua proprietà e sito in Villadossola, Via Fratelli di Dio 11 piano 1° quale per la realizzazione del progetto di attivazione di posti per l’accoglienza di II livello per le donne vittime di violenza sole e con figli”;

- nella richiesta dell’Agenzia è allegata la Deliberazione della Giunta Comunale di Villadossola n. 46 del 25 marzo 2024 in cui si conferma di voler proseguire, con il Consorzio dei servizi socio assistenziale, il progetto di accoglienza per le donne vittime di violenza e di dare parere favorevole a che l’ATC Piemonte Nord richieda il rinnovo dell’esclusione dell’unità immobiliare di cui sopra alla Regione Piemonte;

considerato che:

- il vincolo percentuale massimo di esclusioni concedibili in rapporto al patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell’ente richiedente è rispettato, essendo l’ATC Piemonte Nord proprietario, nel Comune di Villadossola, di n. 476 alloggi di edilizia sociale a fine dicembre 2023;

evidenziato che l’Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all’esclusione di alloggi di edilizia sociale dall’ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 18-8811 del 24 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011 e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque a partire dal 18 dicembre 2024, di 1 alloggio di edilizia sociale di proprietà dell'ATC Piemonte Nord sito a Villadossola in Via Fratelli di Dio 11 piano 1°;

2) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimento di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)  
Firmato digitalmente da Anna Palazzi